

Pubblicato il 13/01/2022

N. 00009/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00565/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 565 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Soc. -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Vitis e Fulvio Mastroviti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Siponta Totaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Bari alla via Melo n. 97;

Consorzio per la Bonifica della Capitanata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Libero Zingrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS- del 22 gennaio 2020, comunicato successivamente, con cui è stata adottata nei riguardi della società ricorrente l'informazione di interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto “gli elementi oggettivi raccolti ... suffragano il quadro indiziario della presenza di possibili situazioni di infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. n. 159/2011, tendente a condizionare l'attività dell'impresa “-OMISSIS-” srl con sede in -OMISSIS-”;

b) degli atti presupposti e connessi, ed in particolare:

b1) della nota prefettizia n. -OMISSIS- del 23.01.2020 recante comunicazione della predetta informazione interdittiva antimafia; b2) delle note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia n. -OMISSIS- del 7.11.2019; della Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Bari n. 168-OMISSIS- del 7.11.2019; della Questura di Foggia n. -OMISSIS-.s. del 18.11.2019; b3) del verbale della riunione del Gruppo Ispettivo Antimafia tenuta il giorno 20.11.2019; b4) della relazione negativa formulata dal Gruppo Ispettivo Antimafia a seguito della riunione del 20.11.2019; b5) delle conclusioni raggiunte in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, tenutasi in data 21.01.2020;

c) degli atti conseguenti, ed in particolare: c1) della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 24.01.20220 con cui il Comune di -OMISSIS- ha revocato nei confronti della -OMISSIS- srl le autorizzazioni nn. -OMISSIS- – -OMISSIS- del 24.06.2011, nonché la SCIA prot. n. -OMISSIS- del 4.10.2012 e la SCIA prot. n. -OMISSIS- del 5.07.2012.

Sui motivi aggiunti presentati da Soc. -OMISSIS- il 27.7.2020:

- della deliberazione del C.A. del Consorzio per la bonifica della Capitanata n. -OMISSIS- del 4.03.2020, comunicata con nota prot. n. 0009079/2020 del 15.05.2020, con cui è stato disposto “di revocare la concessione in uso del suolo consortile in -OMISSIS- – loc. -OMISSIS-per mq. 990, disposta in favore della -OMISSIS-., con sede in -OMISSIS- alla via -OMISSIS-in persona dell'Amministratore unico -OMISSIS-(determinazione pres. n. -OMISSIS- dell'1.8.2019 – atto prot. n. 19414 dell'11.09.2019), unitamente ad ogni atto ad essa connesso”; della nota a firma del Presidente prot. n. -OMISSIS- del 10.02.2020 con la quale è stata preannunziata la revoca della concessione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, dell'U.T.G. - Prefettura di Foggia e del Consorzio per la Bonifica della Capitanata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Fulvio Mastroviti, l'avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro e l'avv. Emilia Mastrogiacomo, su delega dell'avv. Teresa Siponto Totaro;

Premesso che l'impugnazione ha per oggetto il provvedimento di c.d. informazione interdittiva, emessa dalla Prefettura di Foggia, in base alla speciale normativa in materia di pubblica sicurezza e antimafia (art. 91 d.lgs 6 settembre 2011 n. 159 s.m.i.), su richiesta del Comune di -OMISSIS-;

Rilevato che la società ricorrente è stata destinataria della gravata interdittiva, in ragione degli elementi pregiudizievoli rilevati a carico del cessato rappresentante legale della stessa signor -OMISSIS-, il quale, negli atti di polizia (Comando dei Carabinieri di Foggia, D.I.A. di Bari, Questura di Foggia) richiamati nel provvedimento sfavorevole e sulla base delle analisi compiute nella riunione del Gruppo ispettivo antimafia di cui all'art. 5 D.M. 14 marzo 2003, è risultato annoverabile come soggetto “prossimo” ad esponenti responsabili della *faida garganica* tra i clan -OMISSIS-affiliati e successori;

Considerato tuttavia che gli elementi pregiudizievoli raccolti sono stati successivamente oggetto di approfondimento processuale penale, nell'ambito del quale il predetto rappresentante legale della società ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto dalla Corte di appello di Bari, I sez. pen., con sentenza del 1° ottobre 2020 n. -OMISSIS- divenuta indi irrevocabile a seguito di declaratoria di inammissibilità del pur posto ricorso per Cassazione;

Considerato che, pur non essendovi automatismo tra sentenze penali di assoluzione e verifica della permanenza dei presupposti della c.d. interdittiva (Cons. St., sez. III, 4 gennaio 2022 n. 21; Idem 15 dicembre 2021 n. 8376; Idem 20 dicembre 2021 n. 8444), tuttavia i fatti per cui è stata adottata l'interdittiva impugnata risalgono a diversi anni or sono e che, dalla lettura delle motivazioni della sentenza penale, pare che il predetto cessato rappresentante legale non abbia ricoperto alcun ruolo di “prossimità” a consorterie di stampo mafioso;

Considerato che la finalità del provvedimento interdittivo è eminentemente di *prevenzione*, in quanto volta a tutelare l'*ordine pubblico economico* da qualsivoglia pericolo di interferenza mafiosa, laddove però quest'ultima in concreto persista e che l'interdittiva è pur sempre suscettibile di aggiornamento (art. 91, comma 5, ult. periodo, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 s.m.i.);

Considerato che il nucleo familiare costituito dai proprietari delle quote sociali della società ricorrente versa in condizioni economiche precarie e che essi traevano dalla gestione di modeste attività (-OMISSIS-. di -OMISSIS- e -OMISSIS-), i cui atti di assenso sono stati revocati, la propria fonte di sostentamento;

Ritenuto pertanto necessario che la Prefettura rivaluti il complesso indiziario disponibile;

Ritenuto per la peculiarità delle questioni trattate di dover compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto dispone che la Prefettura riesamini il provvedimento impugnato e gli atti connessi nei sensi in motivazione.

Spese della presente fase cautelare compensate.

Conferma l'udienza pubblica del 10.5.2022, già fissata, per la definizione del ricorso.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le persone citate nella presente ordinanza.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario

Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lorenzo Ieva

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.